

# Regolamento di Attuazione dello Statuto UNAMS Scuola



## Articolo 1

Tutti gli Organi Statutari previsti dagli artt. 9,10,11,12,13,14,15 dello Statuto Nazionale operano nel rispetto del presente regolamento.

## Articolo 2 – Il Sindacato provinciale

1. Il Sindacato Provinciale è costituito ai sensi dell'art. 9 dello Statuto UNAMS Scuola.
2. Ai sensi dell'art. 13 lettera b) dello Statuto, al fine di favorire la crescita dell'Associazione ed una migliore efficienza organizzativa, possono, acquisito il consenso del Segretario Provinciale, coesistere in una provincia più strutture sub-territoriali, da ora definite "sezioni". I referenti delle sezioni possono essere revocati in qualunque momento per comportamenti non conformi alle norme statutarie e regolamentari. Costituisce, a titolo esemplificativo, motivo di revoca la sottrazione di iscritti alla SOA provinciale già presente sul territorio.
3. Sono possibili aggregazioni tra strutture SOA provinciali contigue, costituitesi ai sensi dell'art. 9 dello Statuto UNAMS Scuola, mediante parere favorevole dei rispettivi Direttivi provinciali. In assenza, nelle province interessate all'aggregazione, degli organi di cui all'art. 9, la decisione è demandata al Direttivo Nazionale.
4. Ogni struttura territoriale (provinciale) deve munirsi di codice fiscale. Le strutture territoriali devono essere in possesso di conto corrente al quale la sede Nazionale di Roma invierà le quote spettanti per l'assistenza degli iscritti alle sedi.
5. Ferma restando l'unicità della Direzione provinciale, le sezioni esistenti in una provincia possono godere di autonomia amministrativa e contabile. In tal caso, la responsabilità è in capo al referente della sezione, eletto tra gli iscritti della sede.
6. Le sezioni di cui al comma 2 del presente articolo devono munirsi di conto corrente al quale la sede Nazionale provvederà ad inviare le quote. Per garantire il funzionamento delle sezioni di nuova istituzione, è possibile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.3 del presente Regolamento e mediante accordo tra responsabili territoriali UNAMS Scuola e SINATAS, inviare le quote sindacali sul conto corrente intestato alla SOA Sinatas della Federazione Gilda UNAMS.
7. Alle singole strutture competono le quote, in relazione agli iscritti, la cui entità è fissata dal Direttivo Nazionale, in linea con quanto definito all'art. 16 dello Statuto UNAMS Scuola.
8. I referenti delle strutture territoriali, autorizzati dal Segretario Generale, saranno responsabili dei dati privacy degli iscritti. L'autorizzazione, condizione propedeutica all'azione sindacale, è vincolata al rispetto delle procedure per la custodia dei dati personali (art. 7 del presente Regolamento).

### Articolo 2.1 – L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è costituita da tutti gli iscritti della provincia.
2. È convocata di norma ogni 4 anni dal Segretario Provinciale, per posta ordinaria e/o elettronica almeno 15 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Copia della convocazione è affissa all'albo di tutte le sedi nella provincia. Ogni Assemblea Provinciale è presieduta da un iscritto eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea elegge anche un segretario.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. Le schede non valide e i non partecipanti al voto non si computano per determinare il numero di maggioranza di

votanti; si computano al contrario nel numero necessario per rendere valida l'assemblea.

4. Nelle province con più di 200 iscritti, per le elezioni degli organi statutari di cui all'art. 9, mediante delibera del Direttivo Provinciale in carica, è possibile individuare luoghi diversi per lo svolgimento delle elezioni. In tal caso è comunque necessario garantire la segretezza e contemporaneità del voto.

#### Articolo 2.2 – Il Direttivo Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale, con i tempi e le modalità di cui all'art. 9 dello Statuto, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 2.1 comma 4 del presente Regolamento, elegge il Direttivo Provinciale.
2. Il Direttivo Provinciale è composto da un numero dispari variabile da 3 a 7. Il numero è stabilito dall'Assemblea Provinciale prima delle elezioni.
3. Il Direttivo Provinciale può individuare tra i propri componenti un tesoriere che collabora e coadiuva nella programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse il Segretario Provinciale.
4. Sono eleggibili al Direttivo Provinciale gli iscritti, in servizio o in quiescenza, in regola con il pagamento delle quote nel mese precedente alla data delle elezioni.
5. Le singole strutture hanno facoltà di eleggere un direttivo di sezione composto da un numero di iscritti dispari fra 3 e 5, secondo le medesime procedure per l'elezione del direttivo provinciale.

#### Articolo 2.3 – Il Segretario Provinciale

1. Il Segretario Provinciale rappresenta il Sindacato su tutto il territorio provinciale e ne ha la legale rappresentanza, è responsabile nei confronti dell'assemblea provinciale per le attività dalla stessa deliberate. Redige il bilancio provinciale come definito all'art. 2.4 del presente Regolamento.
2. Il Segretario Provinciale attua la politica dell'Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi statutari. E' membro di diritto della Direzione Provinciale.
3. Il Segretario Provinciale può individuare uno o più Vice Segretari, uno dei quali sarà incaricato di sostituire il Segretario Provinciale in caso di assenza o impedimento.
4. Il Segretario Provinciale può, altresì, individuare suoi collaboratori, anche non iscritti, per particolari esigenze organizzative e sindacali.
5. Le dimissioni del Segretario Provinciale comportano l'attivazione delle procedure definite all'art. 4.3 comma 5 del presente Regolamento. Il Commissario incaricato convocherà, in tempi brevi, l'Assemblea Congressuale Provinciale al fine di ripristinare il corretto funzionamento della struttura provinciale.
6. A copertura delle spese necessarie all'attività di coordinamento provinciale, è fissata una trattenuta di euro 0,45 per ogni iscritto nella provincia. La cifra risultante è di esclusiva disponibilità del Segretario Provinciale, che ne darà attestazione di utilizzo da integrare nel bilancio provinciale. Le somme non rendicontate, in stesura del bilancio annuale, tornano nella disponibilità della Segreteria Nazionale che potrà riassegnarle per l'anno successivo.

#### Articolo 2.4 – Il bilancio del Sindacato provinciale

1. Le sezioni che godono di autonomia amministrativa e contabile devono rendicontare le quote ricevute dalla sede Nazionale di Roma redigendo un bilancio. Il bilancio deve essere approvato dal direttivo di sezione o, in mancanza di esso, dall'Assemblea degli iscritti alla struttura.
2. Il bilancio delle sezioni, vidimato dagli organi competenti, dovrà essere inviato alla sede Provinciale.

3. Il bilancio della sede Provinciale sarà il risultato dei bilanci di tutte le sedi nella provincia.
4. Il bilancio della struttura provinciale dovrà essere inoltrato alla sede Nazionale entro e non oltre il mese di marzo successivo all'anno di riferimento, dopo l'approvazione del direttivo provinciale.
5. L'eventuale mancato inoltro del bilancio, anche dalle singole sezioni autonome alla struttura provinciale, comporta l'impossibilità di accredito delle quote di spettanza alle singole strutture inadempienti dal mese di aprile successivo alla data definita dal comma 4 del presente articolo.
6. La responsabilità del bilancio provinciale è in capo al Segretario Provinciale e ogni sezione risponde di quanto dichiarato.

### **Articolo 3 – Il Sindacato regionale**

1. A livello regionale i segretari provinciali costituiscono la Segreteria Regionale del Sindacato. Eleggono nel proprio seno il Segretario Regionale con compiti di incentivazione e di coordinamento degli altri sindacati provinciali nell'ambito della Regione.
2. I Direttivi Provinciali, nel limite delle proprie disponibilità, possono prevedere somme per la copertura delle spese del Segretario Regionale. Le somme individuate da ciascuna provincia dovranno essere giustificate da idonee attestazioni e saranno da riportare nei rispettivi bilanci provinciali.
3. La carica di Segretario Regionale è individuabile laddove risultano costituite, in ciascuna Regione, almeno due Segreterie Provinciali ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

### **Articolo 4 – Il Sindacato Nazionale**

1. Gli organi del Sindacato Nazionale sono il Congresso Nazionale, Il Segretario Generale, il coordinatore delegato, il Direttivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale.
2. Gli Organi Statutari Nazionali si riuniscono, di norma, presso la sede Nazionale del Sindacato UNAMS Scuola di Roma. Su indicazione del Segretario Generale, è possibile definire altri luoghi per gli incontri degli Organi Statutari. Altresì, al fine di ridurre i costi e per una migliore comunicazione tra i componenti degli Organi Statutari, il Segretario Generale può autorizzare la partecipazione alle riunioni anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.
3. Le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli Organi Statutari Nazionali sono in capo alle singole strutture provinciali dalle quali è eletto il componente. Le strutture provinciali, rendicontando le spese sostenute, provvederanno alla ripartizione delle stesse alle singole sedi presenti nella provincia in proporzione al numero degli iscritti su ciascuna sede.

#### **Articolo 4.1 – Il Congresso Nazionale**

1. Il Congresso nazionale è costituito ed opera ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
2. Il Congresso Nazionale provvede alla nomina, con votazioni separate, del Segretario generale e dei membri del Direttivo Nazionale, fissandone anche il numero di membri.

#### **Articolo 4.2 – Il Direttivo Nazionale**

1. Il Direttivo Nazionale si compone di membri eletti dal Congresso Nazionale, del Segretario Generale e del "coordinatore delegato", se individuato.
2. Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o dal "coordinatore delegato"

3. Il Direttivo Nazionale approva il bilancio della struttura nazionale predisposto dal Segretario Generale e svolge le competenze indicate dall'art. 14 dello Statuto UNAMS Scuola.

#### Articolo 4.3 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale agisce ai sensi dall'art. 13 "Segretario Generale" dello Statuto. E' titolare delle prerogative sindacali attribuite alla SOA UNAMS Scuola. Utilizza le risorse nazionali al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività sindacale.
2. Il Segretario Generale, per lo svolgimento dei propri compiti e per la più idonea attuazione delle finalità dello Sindacato, può avvalersi di tecnici, legali e personalità del mondo culturale. Nel limite del bilancio nazionale, può individuare compensi al personale suo collaboratore, attribuire compensi a dirigenti sindacali collocati in aspettativa o semi-aspettativa senza assegni, acquistare strumenti e mezzi utili all'azione sindacale.
3. Il Segretario Generale può individuare un collaboratore di fiducia che assume il ruolo di Tesoriere Nazionale. Il tesoriere cura la gestione delle risorse e la rendicontazione annuale del Sindacato Nazionale.
4. Il Segretario generale, in caso di mancato funzionamento degli organi periferici per qualsiasi causa, provvederà alla nomina di un Commissario per l'incarico, oltre che della temporanea gestione, di ricostituire a norma di Statuto l'organo non funzionante.

#### Articolo 5 – Iscrizione al Sindacato UNAMS Scuola

1. Possono iscriversi al Sindacato UNAMS Scuola, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, i docenti di ruolo e non di ruolo della scuola di ogni ordine e grado.
2. Possono, altresì, iscriversi al Sindacato UNAMS Scuola il personale in quiescenza mediante il versamento della quota annuale di euro 42,00 da versare a mezzo bonifico sul conto corrente intestato al Sindacato Nazionale. La quota, al netto degli euro 6 (sei) che trattiene la Federazione Gilda-Unams, sarà accreditata nella misura prevista alla struttura di competenza.

#### Articolo 6 – Elezione Organi Statutari

1. Per l'elezioni degli Organi dello Statuto UNAMS Scuola, salvo quanto previsto dallo Statuto dell'UNAMS Scuola, si fa riferimento al regolamento elettorale della Federazione Gilda-Unams.
2. I dirigenti sindacali eletti che senza giustificato motivo si astengono dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'incarico.
3. Qualora un dirigente venga per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, il Segretario provinciale o il Segretario Generale, rispettivamente, provvederanno entro un mese a sostituirlo con quell'iscritto che all'atto delle elezioni degli organi direttivi da parte dell'Assemblea o del Congresso aveva riportato il maggior numero di voti dopo i membri eletti.
4. Per la definizione della consistenza numerica degli iscritti, utile all'elezione degli Organi Statutari dell'UNAMS Scuola, si fa riferimento al mese di aprile precedente alla data delle elezioni.
5. Per il rimborso delle spese sostenute dai dirigenti sindacali UNAMS Scuola si fa riferimento alle tabelle della Federazione Gilda-UNAMS.

## **Articolo 7 – Trattamento dei dati personali**

1. Il presente articolo è redatto ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione ed al trattamento dei Dati Personali.
2. Il titolare del trattamento è la Federazione Gilda-UNAMS. Contitolare, limitatamente alla parte di competenza, è UNAMS Scuola - Viale delle Province, 184 - 00162 Roma - Tel:0644240965 - mail: [segreteria nazionale@unams-scuola.it](mailto:segreteria nazionale@unams-scuola.it) nella persona del Segretario Generale pro tempore Prof.ssa Dora Liguori.
3. Il Segretario Generale nomina, ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE, i responsabili del trattamento presso la sede nazionale e le sedi provinciali. I Segretari Provinciali rispondono limitatamente agli iscritti attribuiti alle sedi nella provincia.
4. I segretari provinciali possono individuare soggetti che collaborano in qualità di sub-responsabili. Il tal caso, in ossequio all'art. 28 comma 2 del Regolamento UE, devono essere preventivamente autorizzati dal Segretario Generale e devono rispettare le norme definite all'art. 28 comma 3 e 4 del citato Regolamento.
5. E' facoltà sia del Segretario Generale sia del Segretario Provinciale, limitatamente alla propria provincia, individuare i referenti delle strutture sub-territoriali quali responsabili del trattamento dei dati degli iscritti alla relativa struttura. In tal caso, i referenti delle singole sezioni devono riferirsi unicamente al Segretario Generale e/o a soggetti dal titolare autorizzati come responsabili nazionali.
6. L' individuazione dei soggetti responsabili, individuati dal Segretario Generale, e dei sub-responsabili, indicati dal soggetto responsabile, è vincolata alla stipula di un "contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri" secondo le disposizioni dell'art. 28 comma 3.
7. Il contratto, o altro atto giuridico, vincolerà i contraenti all'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate da definire in un protocollo, al fine di garantire un idoneo livello di sicurezza ai dati personali degli iscritti.
8. I responsabili e sub-responsabili del trattamento dei dati sono garanti del rispetto del protocollo. Le inadempienze e gli eventuali danni procurati dal mancato rispetto del protocollo sono addebitati al responsabile individuato dal Segretario Generale, nei limiti delle proprie competenze.

### **Norma transitoria**

In considerazione che alcune norme, ad esempio quelle elettorali, dello Statuto UNAMS Scuola appaiono in contrasto con le norme regolamentari e statutarie della Federazione Gilda-Unams, viene dato mandato al Segretario Generale di predisporre le necessarie modifiche allo Statuto UNAMS Scuola che dovranno poi essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

**Approvato il 30 Novembre 2018 in Roma.**